

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/2020 DEL 19/03/2020

Indice Argomenti:

- 1. Proroghe termini e versamenti per “Coronavirus”**
- 2. Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese**

Nota Bene:

Premettiamo che l’argomento trattato è stato appena emanato e pertanto i tecnici tutti stanno lavorando su una materia molto complessa, resa ancor più complessa dalla farraginosità della scelta governativa di adottare diversi strumenti di rinvio (anziché un unico generalizzato periodo di moratoria), non ancora consolidata e non ancora supportata da adeguati commenti ufficiali.

Tanto detto, il nostro studio ha cercato di sintetizzare gli argomenti offrendoli in esame a Tutti i propri Clienti, i quali avranno certamente tutto il diritto di chiederci ogni possibile supporto interpretativo.

1) **PROROGHE TERMINI E VERSAMENTI PER “CORONAVIRUS”**

1.1) **Premessa**

Con l'ultimo Dpcm del 17/03/2020 il Governo ha disposto misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta;
- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

1.2) **Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020**

Detto decreto dispone il **differimento al 20.3.2020 dei versamenti dovuti da tutti i contribuenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.3.2020.

Rientrano quindi nella proroga **al 20.3.2020**, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute (di ogni genere e tipo) e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, **salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti esaminati al successivo punto 1.5.**

1.3) Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari

Detto decreto dispone altresì la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra **l'8.3.2020 e il 31.5.2020** nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

1.3.1) Certificazioni del sostituto d'imposta e comunicazioni di dati per la precompilata

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 (modelli CU) rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019;
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

1.3.2) Effettuazione degli adempimenti sospesi

Gli adempimenti sospesi sono effettuati **entro il 30.6.2020**, senza applicazione di sanzioni.

1.3.3) Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica delle operazioni rappresenta, senza dubbio, un adempimento diverso dai versamenti.

Tuttavia, alcuni commentatori si sono espressi negativamente sulla possibilità di applicare la novella di cui al decreto in commento. Secondo questa soluzione negativa, non potrebbe comunque essere oltrepassato il termine di dodici giorni per l'invio del documento fiscale al Sistema di interscambio. Questa indicazione, che però non può essere condivisa, è fondata su un'interpretazione letterale della disposizione in rassegna la quale fa espresso riferimento agli adempimenti tributari. La fatturazione sarebbe, secondo questo orientamento, un adempimento avente prevalentemente valenza commerciale tra le parti. **Pertanto, la sospensione in rassegna non troverebbe applicazione.**

Ciò detto, anche qualora la sospensione dei termini risultasse applicabile anche alla trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, **resterebbe invece ferma la data di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto coincidente con il momento di effettuazione dell'operazione.**

1.4) Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall'emergenza

Per le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, **dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020**, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (**escluse quindi le ritenute su lavoro autonomo e su provvigioni**) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione viene altresì estesa ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

STUDIO BELCASTRO

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome.

1.4.1) Versamenti IVA del mese di marzo

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel **mese di marzo 2020** (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

1.4.2) Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione disposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, l'INPS ha affermato che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

1.4.3) Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.4.4) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (**escluse quindi le ritenute su lavoro autonomo e su provvigioni**), ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica **fino al 31.5.2020**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020**, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.5) Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso **tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020**, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Attenzione quindi che detta proroga relativa ai versamenti di marzo (per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 2 milioni di euro) non riguarda:

- **il versamento della tassa di concessione governativa (€ 309,87 o € 516,24) prevista annualmente per le vidimazioni dei libri sociali delle società di capitali ed in scadenza (prorogata) al 20/03,**
- **il versamento delle ritenute (codice 1040) operate su compensi da lavoro autonomo corrisposti a febbraio ed in scadenza (prorogata) al 20/03,**
- **il versamento delle ritenute (codice 1038) operate su compensi provvigionali corrisposti a febbraio ed in scadenza (prorogata) al 20/03.**

1.5.2) Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.6) Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, cremona, lodi e piacenza

STUDIO BELCASTRO

La sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso **tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020** si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.7) Soggetti residenti o con sede operativa nei primi Comuni "zona rossa"

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi scadenti nel periodo compreso **tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020** nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime "zone rosse", cioè nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia; nel Comune di Vo', ubicato nella Regione Veneto.

1.7.1) Effettuazione dei versamenti fiscali sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.7.2) Non effettuazione delle ritenute

I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni **non** operano le ritenute alla fonte nel periodo compreso **tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020**.

1.7.3) Sospensione dei versamenti contributivi

Nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo **dal 23.2.2020 al 30.4.2020**.

Al riguardo, l'INPS ha affermato che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a **far data dall'1.5.2020**, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

1.8) Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019, viene previsto che **possano non essere sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020** a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

1.8.1) Rilascio di un'apposita dichiarazione

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

1.8.2) Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

1.9) Sospensione per il pagamento di atti impositivi

Sono altresì sospesi, **dall'8.3.2020 al 31.5.2020**, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso **da parte degli enti impositori**.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

1.9.1) accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi **entro il 30.6.2020**.

Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto af-

STUDIO BELCASTRO

fidamento delle somme all'Agente della riscossione. Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo.

Agenzia NO

Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo

Agenzia NO

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS.

Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

1.9.2) cartelle di pagamento

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento delle cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione. **Agenzia SI**

I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi **entro il 30.6.2020**.

Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

1.9.3) Rottamazione ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

STUDIO BELCASTRO

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli **scaduta il 28.2.2020** è differito **al 31.5.2020**.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza **al 31.3.2020** è differito **al 31.5.2020**.

1.9.4) avvisi bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, **non fruiscono di alcuna sospensione**, quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

1.9.5) Altri atti impositivi

La sospensione **dall'8.3.2020 al 31.5.2020** vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento; ogni altro atto è fuori dalla sospensione.

Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

1.9.6) Disallineamento termini per Agenzia e contribuenti

Appare doveroso mettere in evidenza la netta differenza di posizione attribuita dal Governo all'Agenzia delle entrate ed ai contribuenti!

Infatti, a fronte di una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio per (alcuni) versamenti, l'Erario fruisce (con un netto sbilanciamento delle tutele dei reciproci diritti) di una proroga

biennale dei termini in scadenza a fine anno, dunque dichiarazioni 2016 (inerenti al 2015) per accertamenti e controllo formale e dichiarazioni 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica!

1.10) Sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo **dal 23.2.2020 al 31.5.2020**.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione **entro il 10.6.2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.11) Sospensione dei versamenti del preu sugli apparecchi da gioco

Sono prorogati **al 29.5.2020** i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza **entro il 30.4.2020**.

Le somme dovute possono essere versate in **8 rate mensili** di pari importo, di cui la prima entro il 29.5.2020, le successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima entro il 18.12.2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.

2) ESPOSIZIONI BANCARIE E SOSTEGNO PER LE IMPRESE

Con il Decreto in esame il Governo ha messo in atto **una prima misura** posta a sostegno finanziario delle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di "Coronavirus", con l'evidente scopo di cercare di non appesantire la posizione debitoria delle citate imprese già economicamente "distrette" per via dell'emergenza coronavirus.

STUDIO BELCASTRO

Per come spiegato nella relazione illustrativa, la misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia in corso, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Va subito premesso che la disposizione è rivolta alle microimprese, nonché alle piccole ed alle medie imprese; si tratta, in pratica:

- delle medie imprese, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- delle piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- delle microimprese, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le citate imprese, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Nello specifico è previsto che:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese, oltre a comunicare alla banca o all'intermediario l'interesse ad usufruire della moratoria, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

STUDIO BELCASTRO

Inoltre, la moratoria si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto, non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che, nel periodo di vigenza della moratoria, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento. Tale chiarimento è senza dubbio necessario ed importante, poiché se l'istituto finanziatore continuasse a "conteggiare" commissioni e interessi passivi su importi scaduti o sconfinati, peggiorerebbe la posizione debitoria del soggetto interessato alla moratoria, con la conseguenza che si vanificherebbe la concessione "dell'agevolazione" in esame.

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, viene prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate. Si può, quindi, affermare che le banche e gli altri istituti finanziari sono danneggiati in modo limitato.

In proposito, si stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus, le operazioni oggetto delle misure di sostegno, sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ("il Fondo"). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito. La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e dal grave turbamento dell'economia costituito dall'epidemia e limita pertanto l'azzardo morale. Il Fondo:

- per un importo pari al 33 per cento, garantisce i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lettera sub a);
- per un importo pari al 33 per cento, garantisce i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata per effetto della lettera sub b);
- per un importo pari al 33 per cento, garantisce le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese come prevede la suddetta lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all'ente incentivante.

STUDIO BELCASTRO

Vengono, infine, disciplinate le modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019